CODICE DELL'AMBIENTE

Art. 29-sexiesdecies t.u.a.

Norme sul cumulo

Se due o piu' installazioni che svolgono attivita' di allevamento del bestiame sono ubicate in prossimita' tra loro, se il loro gestore e' lo stesso o se le installazioni sono sotto il controllo di gestori che intrattengono rapporti economici, giuridici o funzionali, l'autorita' competente puo' considerare le installazioni in questione come un'unita' singola ai fini del calcolo dei valori soglia di capacita' di cui all'articolo 29-quinquiesdecies, anche per assicurare che tale assetto gestionale non sia volto a eludere gli obblighi stabiliti nel presente titolo. Ai fini di cui al comma 1, l'autorita' competente tiene conto degli orientamenti sui criteri per considerare le installazioni come un'unita' singola pubblicati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 70 ter della direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024.

Versione in vigore dal 12 novembre 2026, tuttora in vigore · versione 230

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice dell'ambiente
Estremi	Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Parte	Seconda — Procedure per la valutazione ambientale strategica (vas), per la valutazione dell'impatto ambientale (via) e per l'autorizzazione integrata ambientale (ippc)
Titolo	III-ter — Disposizioni speciali per l'allevamento di pollame e suini
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2006

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 21 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codice-dell-ambiente/art-29-sexiesdecies-norme-sul-cumulo

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it